



IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto della Scuola emanato con D.D.n.202 del 7.5.2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.118 del 22.5.2012 e s.m.i;

VISTA la Legge 9.5.1989, n.168;

VISTA la Legge 7.8.1990, n.241 e s.m.i.;

VISTO il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n.240, ed in particolare l'art.22 che prevede la possibilità per le Università di conferire Assegni per la collaborazione ad attività di ricerca;

VISTO il regolamento della Scuola per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, emanato con D.D.n.118 del 2.3.2011 e s.m.i.;

ACCERTATA la copertura finanziaria;

DECRETA:

Art.1 – OGGETTO DEL BANDO E CARATTERISTICHE DELL'ASSEGNO DI RICERCA

1. La Scuola Normale Superiore bandisce una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno di ricerca presso il Laboratorio di Biologia (Classe di Scienze Matematiche e Naturali), nell'ambito del settore concorsuale 05/E2 "*Biologia Molecolare*" (settore scientifico disciplinare BIO/11 "*Biologia Molecolare*") per la collaborazione al programma di ricerca "*Studio di astrociti e glia nella malattia di Alzheimer*".

In particolare, il titolare dell'assegno di ricerca dovrà occuparsi dell'analisi immunostochimica di preparati da modelli murini della malattia di Alzheimer su markers specifici di glia e astrociti, secondo le indicazioni e sotto la direzione del responsabile scientifico, prof. Antonino Cattaneo.

2. L'assegno di ricerca avrà una durata di un anno.

3. L'importo lordo dell'assegno, comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'Amministrazione, è fissato in € 23.334,00= e sarà erogato al beneficiario in rate mensili posticipate.

Art.2 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE E COMPETENZE RICHIESTE

1. Possono presentare domanda per il conferimento dell'assegno di cui sopra gli studiosi in possesso di un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca di cui all'art.1.

In relazione al livello di qualificazione scientifica professionale richiesta per tale attività di ricerca, si individua come idoneo il curriculum dal quale risultino, come requisiti:

- il possesso di laurea specialistica (D.M. 509/99) appartenente alla Classe 6/S "Biologia" ovvero di laurea magistrale (D.M. 270/04) appartenente alla Classe LM-6 "Biologia"; ovvero il possesso di un diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento che sia stato dichiarato dall'ateneo che lo ha rilasciato - a domanda dell'interessato - equiparato ad una delle predette lauree specialistiche/magistrali richieste dal bando secondo quanto previsto dall'art.2 del D.I. del 09/07/2009. A tal fine il candidato è tenuto ad allegare alla domanda di partecipazione, anche mediante utilizzo dei modelli di dichiarazione sostitutiva di certificazione (art.46-47 DPR 445/2000) e a pena di esclusione, la predetta attestazione di equiparazione compiuta da parte dell'ateneo che ha rilasciato il diploma;

- nonché l'aver prestato una documentata esperienza di ricerca post-laurea di durata almeno triennale nei predetti ambiti scientifici.

Potranno partecipare altresì i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero che sia riconosciuto equivalente al predetto titolo italiano ai soli fini dell'ammissione alla selezione; a questo scopo l'eventuale equivalenza dei titoli conseguiti all'estero con il suddetto titolo italiano potrà essere dichiarata dalla commissione giudicatrice di cui all'art.6. Sempre ai soli fini dell'ammissione alla selezione sarà la commissione altresì a verificare la sussistenza della documentata esperienza di ricerca post-laurea di durata almeno triennale dei candidati.

Per l'espletamento dell'attività sono gradite competenze di microscopia confocale e di coltivazione di cellule immortalizzate e colture cellulari primarie. È inoltre richiesta la conoscenza della lingua inglese.

2. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda d'ammissione alla selezione.

3. In ogni momento, con provvedimento motivato del Dirigente dell'Area Affari Generali, l'Amministrazione può disporre l'esclusione dei candidati dalla selezione per difetto dei requisiti di cui al presente articolo nonché per l'eventuale sussistenza di situazioni insanabili di incompatibilità con la titolarità dell'assegno previste dal *Regolamento della Scuola per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca* e dalla normativa vigente in materia.

Art. 3 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DEI TITOLI

1. Per partecipare alla selezione gli interessati in possesso dei requisiti prescritti dovranno presentare apposita domanda redatta in carta semplice, utilizzando il modello allegato reperibile nell'apposita sezione del sito web della Scuola <http://www.sns.it/servizi/job/> e indirizzarla al Direttore della Scuola Normale Superiore – Piazza dei Cavalieri 7, 56126 Pisa.

2. I candidati dovranno inoltre allegare alla domanda:

- a) curriculum scientifico professionale datato e firmato;
- b) documenti, pubblicazioni e titoli che ritiene utili ai fini della selezione, ivi comprese eventuali lettere di presentazione da parte di docenti e/o esperti;
- c) elenco dei documenti, dei titoli e delle pubblicazioni presentati, debitamente firmato;
- d) fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

La domanda e la predetta documentazione dovrà pervenire a questa Amministrazione inderogabilmente **entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando all'Albo ufficiale on-line della Scuola**. Nel caso in cui il giorno di scadenza del presente avviso coincida con sabato, domenica o giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno lavorativo utile.

3. La domanda dovrà essere presentata mediante una delle seguenti modalità, con esclusione di qualsiasi altro mezzo:

- direttamente presso l'Ufficio Protocollo della Scuola Normale Superiore (nell'orario di apertura al pubblico) sito in via del Castelletto n. 11;
- a mezzo del servizio postale o per corriere;
- attraverso l'utilizzo da parte del candidato della 'posta elettronica certificata' (PEC) di cui sia titolare ed invio all'indirizzo mail protocollo@pec.sns.it attenendosi alle specifiche indicazioni in lingua italiana reperibili all'indirizzo <http://www.sns.it/info02/pec/> e in lingua inglese reperibili all'indirizzo <http://www.sns.it/en/scuola/istituzionale/amministrazione/protocollo/pec/>. Saranno accettati esclusivamente file in formati portabili statici non modificabili, che non possano contenere macroistruzioni o codici eseguibili (**si consiglia il formato .PDF**).

È importante assicurarsi che il singolo messaggio indirizzato a protocollo@pec.sns.it, comprensivo di allegati, non superi la dimensione massima di 20MB. In caso di dimensioni maggiori, sarà necessario suddividere il materiale da allegare in più messaggi.

Non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da una casella di posta elettronica semplice/ordinaria (quindi non certificata) anche se indirizzata alla PEC della Scuola Normale.

Per le specifiche modalità di attivazione e utilizzo della PEC i candidati possono consultare www.digitpa.gov.it/pec

Nel caso di domanda inviata per posta il plico dovrà contenere la dicitura relativa alla selezione alla quale si intende partecipare.

La data di acquisizione delle istanze è stabilita e comprovata: nel caso di presentazione diretta dalla data indicata nella ricevuta sottoscritta e rilasciata dal personale di questa amministrazione addetto al ricevimento; nel caso di ricorso a servizio postale farà fede la data di ricezione apposta da parte

dell'Ufficio Protocollo o comunque dal personale di questa amministrazione addetto al ricevimento; nel caso di invio tramite PEC, l'indicazione temporale è fornita dal gestore del sistema.

Saranno ammessi a partecipare alla selezione soltanto i candidati che siano in possesso dei requisiti richiesti, le cui domande: siano state presentate secondo le modalità e nel termine di presentazione di cui al presente bando; siano state debitamente sottoscritte; siano state presentate complete delle dichiarazioni e del curriculum prescritto. In particolare, il candidato che intende avvalersi ai sensi del regolamento interno vigente in materia della facoltà di sostenere il colloquio per via telematica deve dichiararlo nella domanda di partecipazione e indicare il proprio contatto/account Skype e l'indirizzo di posta elettronica associato a tale account.

4. Le lettere di presentazione di docenti o ricercatori di università italiane o straniere o di istituti di ricerca attestanti l'attitudine e l'interesse del candidato per la ricerca scientifica oggetto del bando potranno essere allegate materialmente, in busta chiusa, entro il termine indicato al comma 1 del presente articolo.

I titoli relativi al proprio curriculum scientifico professionale, alla propria attività e ad ogni altro titolo utile che il candidato intenda produrre per attestare idonea qualificazione e competenza adeguata alle funzioni da svolgere, dovranno essere presentati attraverso una delle seguenti modalità:

- a) autodichiarati ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;
- b) presentati in originale;
- c) presentati in copia autenticata ai sensi dell'art.18 del D.P.R. 445/2000;
- d) allegati in fotocopia con unita una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la conformità all'originale, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n.445 del 2000. In tal caso il candidato dovrà allegare alla dichiarazione la copia del proprio documento di identità valido ai sensi di legge.

Relativamente alla modalità di presentazione dei titoli scientifici, i lavori originali e le pubblicazioni non rinvenibili sul web dovranno essere materialmente allegati alla domanda di partecipazione alla selezione, pena la non valutazione, in originale ovvero in copia autenticata ovvero in copia semplice corredata da apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui se ne attesti la conformità all'originale (la dichiarazione può essere unica per tutte le pubblicazioni inviate a copia); per quelle rinvenibili in rete sarà sufficiente un elenco con l'indicazione di tutti gli estremi per la loro esatta individuazione (titolo dell'opera o della Rivista, anno, casa editrice, autori, eventuale indirizzo web ecc..).

Nell'ipotesi di lavoro a stampa che sia in corso di pubblicazione, ne dovrà essere allegato il dattiloscritto corredata da un'attestazione dell'editore, o da una circostanziata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulti che il dattiloscritto in parola è stato accettato per la pubblicazione.

5. Per le dichiarazioni di cui al precedente comma 4, lett. a) e d) i candidati possono avvalersi degli schemi allegati al presente bando (All. B).

Ai sensi dell'art.3 del D.P.R. n.445 del 2000, si fa presente che nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive siano presentate da cittadini dell'Unione europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero. I cittadini non appartenenti all'Unione possono altresì utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.

Al di fuori dei predetti casi, gli stati, le qualità personali ed i fatti sono documentati mediante produzione dei titoli in originale ovvero mediante certificati o attestazioni rilasciati da autorità ed uffici competenti dello Stato estero che dovranno contenere, oltre alle generalità complete del candidato, tutti gli elementi necessari alla loro valutazione.

6. Documentazione in lingua straniera: in caso di documenti/titoli/pubblicazioni in lingua inglese, francese, tedesca e spagnola, essi possono essere prodotti nella lingua di origine. I documenti/titoli/pubblicazioni redatti in lingue diverse dalle predette devono essere corredata di una traduzione in italiano o inglese o francese o tedesco o spagnolo. La traduzione deve essere certificata conforme al testo straniero originale ai sensi di legge.

7. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.
8. I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge del 5 febbraio 1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario per poter sostenere il colloquio.

Art. 4 - VALUTAZIONE DEI TITOLI

1. Alla valutazione dei titoli è riservato un punteggio di 60 punti su 100.
2. Le categorie dei titoli valutabili, purché pertinenti con l'ambito scientifico relativo all'attività di ricerca da svolgere, sono le seguenti alle quali sono riservati i punteggi massimi indicati a fianco di ciascuna:
 - **titoli accademici**: laurea, dottorato di ricerca, diplomi di specializzazione, attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia o all'estero, ecc **massimo 15 punti**;
 - **produzione scientifica**: tesi di dottorato, pubblicazioni e lavori originali, **massimo 20 punti**;
 - **curriculum scientifico professionale**: servizio prestato con contratti, borse di studio e incarichi in enti di ricerca nazionali, esteri o internazionali, eventuali titoli relativi ad ulteriori esperienze scientifiche professionali presentati dal candidato ed apprezzate dalla Commissione in relazione all'attività da svolgere, valutabili tenuto conto anche di eventuali relazioni tecnico scientifiche fornite da esperti della materia **massimo 25 punti**.
3. La Commissione giudicatrice, prima di procedere all'esame dei titoli, individuerà i criteri di massima per l'attribuzione dei punteggi. Ai sensi della legge 240/2010 e del Regolamento della Scuola vigente in materia, il possesso del dottorato di ricerca (o titolo equivalente conseguito all'estero) in Neuroscienze costituisce titolo preferenziale.
4. La valutazione dei titoli precede il colloquio e i risultati di tale valutazione saranno resi noti ai candidati prima del suo svolgimento.

Art. 5 – COLLOQUIO

1. Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano ottenuto nella valutazione dei titoli un punteggio minimo di 40 punti su 60. L'avviso per la presentazione al colloquio sarà ad essi inviato almeno quindici giorni prima della data prevista per il suo svolgimento.
2. Al colloquio è riservato un punteggio massimo di 40 punti su 100. Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottiene la votazione di almeno 30 punti su 40.
3. Il colloquio potrà consistere in una discussione sui titoli presentati dal candidato e sulla tematica scientifica oggetto dell'attività di ricerca da svolgere. In particolare potranno inoltre essere oggetto di colloquio i seguenti temi scientifici: caratterizzazione biochimica di astrociti e glia nell'ambito di malattie neurodegenerative; tecniche di immunofluorescenza; analisi di immagini ottenute attraverso microscopia confocale. In sede di colloquio dovrà altresì essere accertata la conoscenza della lingua inglese. Per sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento valido; la mancata presentazione sarà considerata rinuncia alla partecipazione alla selezione qualunque sia la causa.
4. I candidati non residenti in Italia possono chiedere che il colloquio si svolga in modalità telematica (videoconferenza a mezzo Skype). In tal caso, il candidato dovrà essere fornito di attrezzature tecniche audiovideo adeguate e l'accertamento della sua identità sarà verificabile con l'esibizione, contestuale allo svolgimento del colloquio, dell'originale del documento di riconoscimento già allegato in copia alla domanda di partecipazione.

Il candidato dovrà risultare reperibile all'indirizzo personale, previamente comunicato, nella giornata e nell'orario indicati per il colloquio; è facoltà della Commissione la scelta di concordare con il candidato un preciso orario per l'inizio del colloquio, fermo restando che dovrà essere garantita la possibilità agli altri candidati di assistervi.

La mancata/errata comunicazione dell'indirizzo personale, il mancato collegamento e/o l'irreperibilità del candidato nel giorno o nell'orario stabilito, o la mancata esibizione del documento identificativo già inviato in allegato alla domanda saranno considerati rinuncia alla partecipazione al colloquio, e dunque alla selezione, qualunque sia la causa. Quanto sopra non opera se il candidato, munito di valido

documento identificativo, si presenta, nel giorno stabilito per il colloquio, al fine di sostenere la prova orale “in presenza”.

La Scuola declina qualsiasi responsabilità per l'eventualità che ragioni di carattere tecnico impediscano il regolare svolgimento del colloquio.

5. Al termine di ogni seduta la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato nel colloquio. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della Commissione giudicatrice, sarà affisso nel medesimo giorno presso la sede di esame e reso noto ai candidati che hanno sostenuto il colloquio per via telematica.

Art. 6 – COMMISSIONE GIUDICATRICE E GRADUATORIA

1. La Commissione giudicatrice è nominata con Decreto Direttoriale ed è composta da almeno tre docenti o esperti della materia. Non potrà effettuare la valutazione chi abbia un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, ovvero di coniugio con uno dei candidati, nonché chi si trovi in una delle ulteriori ipotesi per cui è previsto l'obbligo di astensione dai Codici di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nazionale e della Scuola, per tempo vigenti. La Commissione potrà avvalersi di relazioni tecnico-scientifiche fornite da esperti esterni alla Commissione medesima.

2. Terminati i lavori, la Commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo ottenuto dai singoli candidati, costituito dalla somma del voto conseguito nel colloquio e dal punteggio derivante dalla valutazione dei titoli.

In caso di parità di merito, la preferenza sarà determinata in base ai seguenti criteri, nell'ordine:

- a) dalla valutazione più alta riportata nella valutazione dei titoli;
- b) dalla valutazione più alta riportata nel colloquio;
- c) dalla minore età anagrafica.

3. Gli atti della selezione, da cui risulta la graduatoria di merito unitamente all'individuazione del vincitore della selezione, sono approvati con provvedimento del Direttore che è pubblicato all'Albo ufficiale on-line della Scuola ed immediatamente efficace. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative. La graduatoria della selezione avrà una durata di sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione degli atti.

4. I candidati potranno provvedere, a loro eventuali spese, al ritiro delle pubblicazioni e dei documenti depositati presso la Scuola, dopo quattro mesi dalla data di pubblicazione all'Albo ufficiale on-line della Scuola del decreto di approvazione degli atti ed entro i successivi quattro mesi, salvo eventuale contenzioso in atto. Decorso tale termine la Scuola non è più responsabile della conservazione e restituzione della documentazione.

Art. 7 - STIPULA DEL CONTRATTO PER IL CONFERIMENTO DELL'ASSEGNO DI RICERCA

1. Sotto riserva dell'accertamento dei requisiti prescritti, il candidato risultato vincitore sarà invitato a presentarsi presso il Servizio Personale della Scuola per stipulare un contratto che regoli la propria attività di ricerca. Il contratto sarà sottoscritto dal Direttore della Scuola Normale Superiore e dal titolare dell'assegno di ricerca.

2. All'atto della stipula l'interessato sarà invitato a sottoscrivere una nuova dichiarazione relativa all'assenza delle situazioni di incompatibilità di cui al successivo art. 8 e dovrà altresì attestare di non aver procedimenti penali in corso e di non essere interdetto dai rapporti con la Pubblica Amministrazione Italiana.

3. Decade dal diritto all'assegno il vincitore che entro il termine fissato non si presenti e non dia luogo alla stipula del contratto, fatti salvi ritardi dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati. Costituisce inoltre causa di risoluzione del rapporto l'inadempimento grave e rilevante ai sensi delle disposizioni degli artt. 1453 e seguenti del codice civile da parte del titolare dell'assegno. Tali condizioni devono essere tempestivamente segnalate e motivate dal responsabile del programma di ricerca al Consiglio di Classe accademica che delibera in merito. Costituiscono in ogni caso ipotesi di risoluzione automatica del rapporto le seguenti:

- annullamento della selezione che ne costituisce il presupposto;
- ingiustificato mancato inizio dell'attività di ricerca nel termine previsto dal contratto;
- violazione del regime delle incompatibilità previsto dal regolamento.

Qualora il vincitore inizi la propria attività, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorreranno dal giorno di effettivo inizio.

Art. 8 – INCOMPATIBILITA', ASPETTATIVE E DIVIETI DI CUMULO

1. Versano in situazione di incompatibilità con la titolarità di assegni di ricerca:
 - a) il personale dipendente di ruolo o in servizio a tempo determinato presso le Università, le Istituzioni e gli Enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenda nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenda spaziale italiana (ASI) nonché presso le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art.74, comma 4, del DPR 11 luglio 1980, n.382;
 - b) ai sensi dell'art. 18 comma 1, lett. c) della Legge 240/2010, coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, ovvero un rapporto di coniugio con il soggetto che ha assunto l'iniziativa al conferimento dell'assegno e/o con i componenti dell'organo che delibera sulle risorse su cui grava anche in parte il relativo finanziamento ovvero con il Segretario Generale ovvero con un componente del Consiglio Direttivo della Scuola;
 - c) coloro che partecipino a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, nonché ai corsi ordinari e di perfezionamento della Scuola e corsi corrispondenti, con borsa, degli altri istituti universitari superiori a ordinamento speciale;
 - d) coloro che partecipino a master universitari;
 - e) coloro che siano titolari di altri assegni di ricerca;
 - f) coloro che esercitino attività libero-professionali e/o imprenditoriali;
 - g) i titolari di contratti stipulati a qualsiasi titolo con la Scuola, fatti salvi eventuali incarichi di insegnamento e di didattica integrativa.
2. Il personale dipendente in servizio, anche a tempo determinato, presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al punto 1, lett. a) nonché presso enti/soggetti privati, può essere titolare di assegno di ricerca purché preventivamente collocato in aspettativa senza assegni per il periodo corrispondente.
3. Gli assegni non possono essere cumulati con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari.
4. L'assenza delle situazioni di incompatibilità o di cumulo e/o l'ottenimento dell'aspettativa di cui ai precedenti commi deve sussistere al momento della decorrenza dell'assegno e permanere per l'intera durata. L'assenza della situazione di incompatibilità di cui al precedente punto 1, lett. b) deve sussistere durante la selezione e fino alla sottoscrizione del contratto.

Art.9 – DIRITTI E DOVERI DEI TITOLARI DI ASSEGNI DI RICERCA

1. I titolari degli assegni collaborano in modo continuativo alle attività di ricerca relative ai programmi previsti nei contratti, secondo le indicazioni e sotto la direzione del responsabile scientifico, in condizione di autonomia e senza orario di lavoro predeterminato.
2. I titolari degli assegni svolgono la propria attività di ricerca di norma in strutture della Scuola in base al programma di ricerca. A tal fine ad essi è garantito l'accesso ai locali, alle attrezzature, alle risorse necessarie e alla fruizione dei servizi a disposizione secondo quanto previsto dalle regole vigenti presso la Scuola.
3. Parte dell'attività di ricerca può essere svolta fuori sede:
 - a) qualora l'assegnista sia beneficiario di borsa di studio concessa da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca;
 - b) qualora, ove espressamente autorizzato dal responsabile scientifico, l'assegnista debba recarsi in missione nell'ambito della ricerca cui è addetto. Per il rimborso delle spese di missione si applicano le regole vigenti presso la Scuola.
4. I titolari di assegni possono accedere ai fondi per il finanziamento della ricerca interna secondo le regole vigenti presso la Scuola.

5. Ai titolari di assegni può essere affidata una limitata attività didattica esclusivamente a carattere sussidiario, complementare o di tutoraggio, per un impegno massimo complessivo non superiore a 40 ore per anno accademico. Essa può consistere in:

a) collaborazione con allievi o perfezionandi della Scuola nelle ricerche per le tesi su argomenti attinenti quello della ricerca oggetto del contratto, assistenza in laboratori, e/o altre attività di orientamento e tutoraggio;

b) partecipazione alle commissioni di esame di profitto in qualità di cultori della materia;

c) singole esercitazioni e/o seminari su argomenti attinenti quello della ricerca oggetto del contratto.

Tali attività, che non comportano alcun onere aggiuntivo per la Scuola, possono essere affidate a titolari di assegni di ricerca con il consenso dell'assegnista e previo parere favorevole del responsabile scientifico che valuti la compatibilità dell'attività richiesta con l'integrale realizzazione del programma di ricerca oggetto del contratto.

Art.10 – TRATTAMENTO FISCALE E PREVIDENZIALE

1. Gli importi degli assegni sono esenti da prelievo fiscale, applicandosi ad essi le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 476/1984 e s.m.i., ma gravati dalla ritenuta previdenziale a norma dell'art. 2, commi 26 ss. della legge 335/1995 e s.m.i. Ai sensi dell'art. 22, comma 6, della Legge 240/2010, si applicano inoltre ai titolari di assegni le disposizioni vigenti in materia di congedo obbligatorio per maternità e in materia di malattia.

Art. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali dei candidati verranno inseriti nelle banche dati della Scuola e saranno trattati in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003. L'informativa sul trattamento dei dati ai sensi della normativa citata è visibile nella stessa sezione del sito della Scuola relativa agli assegni di ricerca a cui si fa rinvio.

Art. 12 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si applica il *Regolamento della Scuola per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca* disponibile nell'apposita sezione del sito web della Scuola, l'art.22 della legge 240/2010 e, in quanto compatibile, la normativa vigente in materia di rapporti di lavoro autonomo.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.5 della legge 241/1990, il responsabile del procedimento di cui al presente avviso è la dott.ssa Claudia Sabbatini in servizio presso l'Area Affari Generali – Servizio Personale della Scuola (per informazioni è possibile contattare la dott.ssa Valentina Senesi in servizio presso la stessa Area al num. tel. 050/509549 dalle ore 10.00 alle 12.00 - posta elettronica valentina.senesi@sns.it – oppure la dott.ssa Paola Guarguaglini, al num. tel. 050/509723 dalle ore 10.00 alle 12.00 - posta elettronica paola.guarguaglini@sns.it).

IL DIRETTORE
Prof. Fabio Beltram*

*Documento firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 21, secondo comma, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82



Allegato A

Modello di domanda
(in carta libera)

Al Direttore
della Scuola Normale Superiore
Piazza dei Cavalieri, 7
56126 – PISA

Il/La sottoscritto/a (*nome / cognome*) _____ nato/a a _____
(Prov. di _____) il _____ residente in _____ via _____ n. _____
C.A.P. _____ (cod.fisc. _____)

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per il conferimento di un assegno di ricerca presso il Laboratorio di Biologia (Classe di Scienze Matematiche e Naturali) per la collaborazione al programma di ricerca “*Studio di astrociti e glia nella malattia di Alzheimer*”. A tal fine, ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

- 1) di essere in possesso della cittadinanza _____;
- 2) di essere in possesso della laurea ¹ _____ in _____ della classe _____ conseguita il _____ presso l'Università di _____, riportando la valutazione di _____;
- 3) di avere svolto una documentata esperienza di ricerca post-laurea di durata almeno triennale negli ambiti scientifici indicati, come risulta specificato nel curriculum allegato;
- 4) di essere in possesso / ovvero di non essere in possesso del dottorato di ricerca in _____, per il quale ha usufruito ovvero non ha usufruito di borsa;
- 5) di avere non avere un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, ovvero un rapporto di coniugio con il soggetto che assume l’iniziativa per il conferimento dell’assegno, con i componenti dell’organo che delibera sulle risorse su cui grava il finanziamento dell’assegno, con il Segretario Generale della Scuola, con un componente del Consiglio Direttivo della Scuola;
- 6) di non versare in alcuna delle ulteriori condizioni di incompatibilità previste dall’art.4 comma 1, 3 e 4 del Regolamento “*Contratti per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca*”, _____ reperibile _____ sul _____ sito _____ della _____ Scuola (<http://www.sns.it/scuola/istituzionale/regolamentointerno/regolamenti/risorseumane/personaledocente/conferimassegni>);
- 7) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
- 8) di essere non essere dipendente di pubblica amministrazione;
- 9) di trovarsi nelle seguenti condizioni rispetto agli obblighi militari: _____;

¹ Indicare “P.O.” se si tratta di laurea conseguita secondo il previgente ordinamento, “L.S.”, o “L.M.” se si tratta, rispettivamente, di laurea specialistica o laurea magistrale del nuovo ordinamento. In caso di diploma di laurea del previgente ordinamento, il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione, anche mediante utilizzo dei modelli di dichiarazione sostitutiva di certificazione (art.46-47 DPR 445/2000) e a pena di esclusione, l’attestazione di equiparazione, compiuta da parte dell’ateneo che ha rilasciato il diploma, del diploma posseduto con una delle specifiche lauree specialistiche/magistrali richieste dall’art.2 del bando.

- 10) di avere un livello _____ di conoscenza della lingua inglese richiesta dal bando, nonché un livello di conoscenza _____ della lingua italiana;²
- 11) che tutte le attività svolte, le esperienze professionali, le informazioni sulla produzione scientifica e gli altri titoli acquisiti esplicitati nel curriculum allegato alla domanda sono da ritenersi dichiarate ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e/o 47 del DPR 445/2000, con consapevolezza delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art.76 del predetto DPR 445/2000.
(Per i cittadini extracomunitari) Dichiaro altresì di impegnarsi a presentare, a eventuale richiesta dell'Amministrazione, i titoli di studio conseguiti in originale o adeguatamente certificati;
- 12) di avere preso visione dell'informativa in materia di trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 resa disponibile insieme al bando di selezione nell'apposita sezione del sito web della Scuola e di essere consapevole che la Scuola tratterà i dati personali contenuti nella presente domanda e nella documentazione allegata in conformità a quanto previsto dal medesimo decreto per gli adempimenti connessi alla presente procedura e al relativo contratto;
- 13) di aver preso visione del bando di selezione e di essere consapevole che la presentazione della presente domanda ha valenza di piena accettazione delle prescrizioni e condizioni in esso riportate;
- 14) (eventuale) essendo non residente in Italia, chiede di avvalersi della facoltà di sostenere il colloquio previsto dal bando in videoconferenza (via Skype).
A tal fine comunica:
indirizzo da utilizzare per il collegamento (skype name): _____
indirizzo e-mail associato: _____
Si impegna inoltre a seguire le indicazioni riportate all'art. 5 del bando di selezione.

Allega alla presente domanda:

1. curriculum datato e sottoscritto;
2. documenti, pubblicazioni e titoli che ritiene utili ai fini della selezione, ivi comprese eventuali lettere di presentazione da parte di docenti e/o esperti, prodotti secondo le modalità prescritte dall'art. 3, co.4, del bando di selezione;
3. elenco dei documenti, dei titoli e delle pubblicazioni debitamente firmato;
4. fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Chiede infine che tutte le comunicazioni relative alla presente selezione siano inviate al seguente indirizzo di _____ posta _____ elettronica.....
tel/cell..... indirizzo³n.

Luogo e data

Firma (leggibile)

Allegato B

² Per i cittadini di Stati esteri.

³ Da compilare solo se diverso dall'indirizzo di residenza.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(Art.46⁴, D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Il sottoscritto/a _____ nato/a a in _____,
il _____ residente
in _____ via/loc. _____

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 per chi esibisce atti falsi o non corrispondenti a verità;

DICHIARA:

Data _____

Il Dichiarante

⁴ Secondo l'art.46 del D.P.R. 28/12/00 n.445 Sono comprovati con dichiarazioni, in sostituzione delle normali certificazioni, i seguenti stati, qualità personali e fatti: a) data e luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza, d) godimento dei diritti; e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; f) stato di famiglia; g) esistenza in vita; h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenute da Pubbliche Amministrazioni; l) appartenenza ad ordini professionali; m) titolo di studio, esami sostenuti; n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; r) stato di disoccupazione; s) qualità di pensionato e categoria di pensione; t) qualità di studente; u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; aa) di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; cc) qualità di vivenza a carico; dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(Art.47⁵, D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Il sottoscritto/a _____ nato/a a in _____,
il _____ residente
in _____ via/loc. _____

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 per chi esibisce atti falsi o non corrispondenti a verità;

DICHIARA:

Data _____

Il Dichiarante

⁵ Secondo l'art.47 del D.P.R. 28/12/00 n.445 l'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo sottoscritta in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'art.46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(Art.47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Il sottoscritto/a _____ nato/a a in _____,
il _____ residente
in _____ via/loc. _____

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 per chi esibisce atti falsi o non corrispondenti a verità;

DICHIARA:

che le copie dei seguenti titoli, allegati alla domanda di partecipazione alla selezione pubblica per

_____ presso la Classe di _____ della Scuola

Normale, sono conformi all'originale:

-
-
-
-

Data _____

Il Dichiarante
